

Accesso civico generalizzato

L'accesso civico consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Come esercitare il diritto

L'istanza di accesso civico generalizzato è gratuita, non deve essere motivata, ma deve identificare in maniera chiara e puntuale i documenti, atti o informazioni per i quali si fa richiesta di accesso. Non sono pertanto ammesse richieste di accesso generalizzato generiche.

Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole di documenti, dati o informazioni tali da compromettere il buon andamento della Fondazione, la stessa può effettuare un bilanciamento tra l'interesse all'accesso e l'interesse allo svolgimento dell'attività societaria.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso, entro il limite previsto dalla normativa vigente, a decorrere dalla presentazione dell'istanza e comunicato al richiedente e agli eventuali controinteressati, nelle modalità e nei limiti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 del Regolamento della Fondazione, qui allegato come "a1. Regolamento accesso civico".

La richiesta può essere presentata, compilando l'apposito modulo allegato "b2. Richiesta di accesso civico semplice"

Diniego o mancata risposta

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, l'istante può presentare richiesta di riesame al Referente della corruzione e della trasparenza, il quale provvede a esaminare la richiesta e decidere nel merito della stessa entro il termine di venti giorni.

La richiesta di riesame può essere presentata utilizzando l'apposito modulo allegato: "b3. Richiesta riesame accesso civico semplice" che deve essere compilato e inoltrato secondo le indicazioni in esso contenute. Avverso le decisioni della Fondazione Mamré ETS, il richiedente può proporre ricorso al TAR, ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si rimanda al Regolamento della Fondazione Mamré ETS, che disciplina l'accesso civico, nonché alle specifiche previsioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e agli ulteriori atti normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.

Privacy

La Fondazione Mamré ETS, in esecuzione al provvedimento n. 243/2014 del Garante per la protezione dei dati personali, avvisa i fruitori del sito istituzionale della Fondazione Mamré ETS che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.